

**DIRETTIVA 2001/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 19 giugno 2001**

**recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 29 marzo 1996, la decisione n. 646/96/CE che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) <sup>(4)</sup>.
- (3) Per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori è necessario che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non siano immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.
- (4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE <sup>(5)</sup> presenta, in forma di appendice per i punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE <sup>(6)</sup>, una lista contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2. Tali sostanze e i preparati che le contengono non possono essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.
- (5) La direttiva 94/60/CE stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per completare tale lista entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(7)</sup>, contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2.

- (6) La direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE <sup>(8)</sup>, e più in particolare dell'allegato I, presenta una sostanza classificata recentemente come cancerogena della categoria 2. La direttiva 98/73/CE della Commissione, del 18 settembre 1998, recante ventiquattresimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE <sup>(9)</sup> e più in particolare dell'allegato I, presenta una sostanza recentemente classificata come cancerogena della categoria 2 e una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione della categoria 2. Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte nell'appendice ai punti 29 e 31 all'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
- (7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze recentemente classificate dalle direttive 97/69/CE e 98/73/CE come cancerogene, della categoria 2 o tossiche per la riproduzione della categoria 2.
- (8) La presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(10)</sup> e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) <sup>(11)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GU C 140 del 18.5.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 marzo 2001 (GU C 142 del 15.5.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 maggio 2001.

<sup>(4)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).

<sup>(7)</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/33/CE della Commissione (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 90).

<sup>(8)</sup> GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

<sup>(9)</sup> GU L 305 del 16.11.1998, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

1) Nella parte introduttiva è aggiunta la seguente nota R:

«Nota R.

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore di 6 µm.»

2) Le sostanze riportate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte a quelle contenute nell'appendice concernente i punti 29 e 31.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 gennaio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 3

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

#### ALLEGATO

##### Punto 29 — Sostanze cancerogene: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
4-chloroanilin	612-137-00-9	203-401-0	106-47-8	
Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE; [fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O + CaO + MgO + BaO) inferiore o pari al 18 % in peso]	650-017-00-8			R

##### Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
6-(2-chloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano; etacelasil	014-014-00-X	253-704-7	37894-46-5	